

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 768

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, BINAGHI, MONTELEONE,  
CAMPO, PELELLA, GALLOTTI, NISTICÒ, VALLETTA, FANTE,  
PEPE, PALOMBI, SERRA, GRIPPALDI, RAMPONI, FALQUI,  
BETTONI BRANDANI, ALBERTI CASELLATI, BRUGNETTINI,  
ZACCAGNA, BAGNOLI, GREGORELLI, SICA, RUSSO, CORVINO,  
ORLANDO, DI MAIO, BEDIN, LORENZI, PAGANO, BERTONI,  
CARELLA, PIERONI, PELLITTERI, CASTELLANI; FRIGERIO,  
MAFFINI e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994**

---

Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto  
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 1, lettera *ll*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), modificando la disciplina precedentemente in vigore, ha previsto che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali siano collocati in aspettativa senza assegni.

L'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha dato attuazione alla delega, ribadendo il principio del collocamento in aspettativa senza assegni, prevedendo la facoltà di optare in luogo dell'indennità parlamentare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza e definendo le modalità ed i tempi per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Per quanto concerne specificamente gli aspetti previdenziali, il citato articolo 71 ha previsto, conformemente a quanto già stabilito dalla legge di delegazione, che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Al riguardo, con la circolare dell'11 gennaio 1994, n. 135061, il Ministero del tesoro ha precisato che, durante il periodo di aspettativa senza assegni, permane per i dipendenti pubblici l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto posti ordinariamente a loro carico.

Tale interpretazione ha, peraltro, suscitato rilevanti perplessità sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto essa non appare conforme all'intenzione del legislatore che, come risulta dal dibattito che precedette in Senato l'approvazione della disposizione in esame, mirava unicamente a rimuovere una situazione di privilegio dei dipendenti pub-

blici rispetto ai dipendenti privati, ma non a porre i primi in una situazione peggiore rispetto ai secondi.

In secondo luogo la disparità di trattamento che viene a determinarsi fra il rapporto di impiego privato (dove, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così detto statuto dei lavoratori, per il riconoscimento del periodo di aspettativa per il mandato parlamentare ai fini del trattamento pensionistico non è necessaria alcuna contribuzione effettiva) ed il rapporto di impiego pubblico (dove per ottenere la valutazione del periodo di aspettativa agli stessi fini è necessario l'effettivo versamento dei relativi contributi) appare priva di qualsiasi giustificazione, soprattutto in considerazione del fatto che la disciplina legislativa dei due rapporti tende ormai ad una progressiva omogeneizzazione (si veda al riguardo proprio l'articolo 2 della citata legge n. 421 del 1992) coerentemente con gli orientamenti prevalenti nell'ambito della giurisprudenza costituzionale. A conferma di ciò, per quanto concerne più specificamente la materia delle aspettative per mandato elettivo, va sottolineato che con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, il legislatore ha provveduto a dettare una disciplina della aspettativa per cariche elettive presso gli enti locali sostanzialmente uniforme tanto per i dipendenti pubblici quanto per i dipendenti privati.

Al fine di porre rimedio a tale situazione appare necessario, da parte del legislatore, un intervento correttivo che chiarisca, in sede interpretativa, quale sia la reale portata della disposizione di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, evidenziando che essa non comporta, a carico degli interessati, l'onere di un effettivo versamento dei contributi previdenziali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpreta nel senso che, per il riconoscimento del periodo di aspettativa senza assegni ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, non è richiesto l'effettivo versamento dei relativi contributi.

